



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

Il Giudice Unico delle pensioni

Consigliere Giuseppe di Pietro

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 12 /2024

nel giudizio di pensione, iscritto al n. 61743 del registro di segreteria,
proposto in riassunzione da:

-, nata a Pistoia il 19.12.1992 ed ivi residente in -, nella qualità di erede
di -, già nata a - il - ed ivi deceduta il -, rappresentata e difesa giusta
procura in atti dagli avvocati Serena Lenzi e Chiara Scartabelli, con il
seguente indirizzo PEC indicato ai fini delle comunicazioni e delle
notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.:
chiara.scartabelli@pec.ordineavvocatipistoia.it;

ricorrente

CONTRO

l'I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede a
Roma in via Ciriaco il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale
rappresentante *pro – tempore*, rappresentato e difeso giusta procura
in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Ilario Maio ed
Antonella Francesca Paola Micheli, elettivamente domiciliato a Firenze
in Via del Proconsole n. 10, con i seguenti indirizzi PEC indicati ai fini

delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.:

avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.it;

avv.antonellafrancescapaola.micheli@postacert.inps.gov.it;

resistente

Il 6 febbraio 2024, la causa è stata discussa e decisa la causa è stata discussa e decisa con sentenza a motivazione contestuale, ai sensi del comma 1 dell'art. 167 c.g.c.

F A T T O

Con ricorso ritualmente notificato, -, agendo nella qualità di unica erede (figlia) di -, ha riassunto il giudizio già promosso dalla madre nei confronti dell'INPS, per ottenere la concessione della pensione di inabilità di cui al comma 12 dell'art. 2 della legge n. 335/1995.

A sostegno della domanda, la *de cuius* aveva dedotto di essere stata dipendente di Poste Italiane s.p.a. con le mansioni di impiegata ripartitrice; di non essere stata più in grado di proseguire l'attività lavorativa a causa dell'aggravamento del proprio stato di salute, per infermità non dipendenti da causa di servizio, dalle quali sarebbe stata affetta fin dal 2008; di essere stata giudicata dalla Commissione medica di verifica di Firenze non idonea in modo permanente al servizio, ma non nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa; di essere stata già ritenuta invalida civile al cento per cento, proprio per le stesse patologie; di possedere anche i requisiti di anzianità contributiva previsti dalla legge.

Con sentenza di questa Sezione giurisdizionale n. 183/2020, veniva dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, in favore del

Giudice ordinario.

La sentenza veniva però riformata in appello (Sez. II centr., sent. n. 469/2022); la causa veniva rimessa in primo grado a questa stessa Sezione, in diversa composizione, sia per la prosecuzione del giudizio di merito, che per la pronuncia sulle spese del giudizio di appello.

Nelle more, in data 10.10.2022, veniva a mancare la ricorrente.

La figlia -, nella qualità di unica erede, procedeva così a riassumere il giudizio, concludendo per l'accertamento dell'assoluta e permanente impossibilità della madre a svolgere qualsiasi attività lavorativa, a far data dalla domanda amministrativa, con la conseguente condanna dell'INPS a corrispondere i ratei arretrati fino al decesso della *de cuius*, oltre accessori e con vittoria di spese e compensi, anche per il giudizio di appello, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

L'INPS, costituendosi in giudizio, ha chiesto in via preliminare l'integrazione del contraddittorio nei confronti del datore di lavoro Poste Italiane s.p.a., sull'assunto che si tratterebbe di un'ipotesi di litisconsorzio necessario. Infatti, a suo parere, a seguito dell'accertamento della Commissione medica di verifica di Firenze, sarebbe stata la società Poste Italiane ad adottare il provvedimento di diniego del riconoscimento della pensione di inabilità, sicché le successive determinazioni dell'INPS sarebbero la mera conseguenza del provvedimento datoriale, onde l'unico proprio profilo di legittimazione risiederebbe nella sua qualità di ordinatore secondario di spesa. In quest'ottica, l'ordine di integrazione del contraddittorio sarebbe necessario, in quanto *“soltanto l'Amministrazione di*

appartenenza” sarebbe “a conoscenza di tutti gli eventi che hanno determinato la cessazione del servizio per inabilità”, “eventi che hanno avuto luogo durante l’attività di servizio”.

Nel merito, ha contestato la sussistenza del requisito dell’assoluta impossibilità della ricorrente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, auspicando la reiezione della domanda, col favore delle spese di lite.

In subordine, ha eccepito la non cumulabilità degli interessi con la rivalutazione monetaria.

Con ordinanza n. 23/2023, disattesa la preliminare richiesta di integrazione del contraddittorio, è stata disposta l’acquisizione del parere del Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti, reso in via definitiva in data 11.12.2023.

All’udienza del 6 febbraio 2023, parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento della domanda, dichiarando di avallare le conclusioni della consulenza tecnica, mentre l’INPS si è riportato alla memoria di costituzione.

Chiusa la discussione, la causa è stata decisa la causa è stata discussa e decisa con sentenza a motivazione contestuale, ai sensi del comma 1 dell’art. 167 c.g.c.

DIRITTO

In via preliminare, a conferma dell’ordinanza n. 23/2023, occorre ribadire l’infondatezza della richiesta preliminare di chiamata in causa dell’Amministrazione datoriale, in quanto il giudizio ha ad oggetto l’erogazione di prestazioni pensionistiche del tutto indipendenti dalle vicende del rapporto di lavoro, atteso che a base della domanda sono

poste delle patologie non determinate da causa di servizio, né riconducibili a vicende o situazioni legate al percorso professionale della ricorrente.

In quest'ottica, non è corretto sostenere che *“soltanto l'Amministrazione di appartenenza”* sia *“a conoscenza di tutti gli eventi che hanno determinato la cessazione del servizio per inabilità”*, *“eventi che hanno avuto luogo durante l'attività di servizio”*, sia perché non sono stati dedotti specifici eventi verificatisi sul posto di lavoro, tali da condizionare il sorgere o l'aggravarsi delle infermità, sia in quanto le ragioni che hanno determinato la cessazione dal servizio per inabilità si basano esclusivamente sulla documentazione medica depositata agli atti di causa, alla cui precostituzione l'Amministrazione datoriale non ha certamente preso parte, essendosi limitata a prendere atto delle valutazioni della Commissione medica di verifica.

Peraltro, sotto questo profilo, appare evidente come (non solo l'INPS ma) anche la società Poste Italiane fosse priva di discrezionalità tecnica nell'adottare il provvedimento, chiaramente determinato dalle valutazioni della Commissione medica di verifica.

Si aggiunga che quello pensionistico non è un giudizio di carattere impugnatorio, che presupporrebbe la necessaria partecipazione dell'ente che ha adottato il provvedimento oggetto di censura, ma un giudizio sul rapporto.

Infatti, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza, *“il giudizio pensionistico contabile, nonostante nella sua fase introduttiva si atteggi in termini formalmente impugnatori, dal momento che si*

instaura con ricorso non ammissibile se non in quanto l'Amministrazione si sia già pronunciata sulla pretesa pensionistica del ricorrente, ovvero si sia formato il silenzio – rifiuto su un'istanza proposta dall'interessato (art. 153, co. 1, lett. b, c.g.c.), non verte sulla legittimità del provvedimento/silenzio contestato e sugli eventuali suoi vizi, ma sul rapporto previdenziale, cioè la sussistenza in capo al ricorrente del diritto soggettivo al trattamento pensionistico richiesto".

Pertanto, "l'attività del giudice contabile" non è affatto "preordinata all'annullamento degli atti viziati adottati dall'Amministrazione in relazione al rapporto pensionistico dedotto in giudizio, ma è incentrata sull'accertamento di tale diritto nell'ambito di un rapporto giuridico controverso", sicché si sostanzia "in una cognizione piena sul rapporto", ivi comprese "tutte le questioni inerenti l'an e il quantum", "rimanendo esclusa ogni incidenza di eventuali vizi di legittimità degli atti amministrativi". Ne consegue che "non rileva" nemmeno "il silenzio serbato dall'Amministrazione previdenziale sulla domanda amministrativa" di parte ricorrente, "ma piuttosto va valutato se quest'ultima fosse effettivamente titolare del diritto vantato" (così, da ultimo, ex plurimis, Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 549/2022).

Ne consegue che, non sussistendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario, dev'essere confermata l'ordinanza di rigetto dell'istanza di chiamata in causa dell'Amministrazione datoriale.

Nel merito, la domanda è fondata.

L'art. 2, comma 12, della legge n. 335 del 1995 prevede che "con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni

pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatorie, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. [...]"

Con successivo D.M. n. 187 dell'8 maggio 1997, al quale la legge ha demandato la regolamentazione di dettaglio, sono state individuate le modalità applicative per l'accesso all'istituto pensionistico, secondo i criteri già dettati dalla legge n. 222 del 1984.

"Con il provvedimento, pertanto, sono stati specificati i requisiti per l'attribuzione della relativa prestazione, sintetizzabili nella risoluzione del rapporto per infermità non dipendente da causa di servizio (requisito sanitario), nel riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (requisito lavorativo) e nell'aver maturato un'anzianità contributiva di almeno 5 anni, di cui 3 nel quinquennio precedente alla data di decorrenza della pensione di inabilità (requisito contributivo)" (Sez. I Centr., sent. n. 463/2023).

Come più volte chiarito dalla giurisprudenza, il requisito lavorativo non consiste più nell'impossibilità di svolgere un "proficuo" lavoro, ma "qualsiasi attività lavorativa".

“La pensione di inabilità”, infatti, “è conseguente ad infermità la quale presuppone che l’interessato non possa svolgere alcuna ulteriore attività lavorativa anche richiedente un dispendio di energie eccessivo rispetto a quelle residue dalla quale la parte privata possa ricavare solo redditi incongrui o puramente saltuari. Già da tempo la Corte di Cassazione (vedi Sez. Lav. 26 giugno 1994, n. 16955) ha precisato che l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa deve essere determinata esclusivamente dall’infermità ovvero del difetto fisico o mentale non già da circostanze estranee alle condizioni di salute. Fugando, in tal modo, il riferimento “al proficuo lavoro” il quale faceva sì che l’accertamento dell’inabilità comportasse l’esame delle condizioni soggettive della persona colpita da infermità o da difetto fisico e/o mentale e dei fattori ambientali, poiché si trattava di stabilire non solo se il soggetto avesse una generica capacità lavorativa, ma se potesse utilizzare proficuamente la residua efficienza psico fisica e quindi se conservasse una sia pur minima capacità di guadagno” (così, ex plurimis, Sez. I Centr. sent. n. 108/2020).

Nel caso in esame, è in contestazione unicamente il c.d. requisito lavorativo, che però è stato accertato attraverso l’apposta consulenza tecnica d’ufficio.

Infatti, secondo il parere reso dal Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti, pienamente condivisibile perché immune da vizi logici e giuridici e basato sull’analisi e sulla valutazione di tutta la documentazione ritualmente acquisita, le patologie psichiatriche che affliggevano la ricorrente, già da 14 anni prima della visita effettuata

presso la Commissione (*“disturbo psicotico schizoaffettivo, con grave dissonnia con vivida e coinvolgente produzione onirica”*), compromettevano in maniera incisiva il funzionamento sociale del soggetto, comportando *“deliri e allucinazioni”*, *“scarsa adesione alla realtà”*, difficoltà relazionali con i terzi, *“ritiro sociale”* (v. rel., pag. 8).

“La sola infermità psichica, monocrona nella sua espressività, appare soddisfare il requisito necessario e disciplinato dalla legge in merito alla permanente inabilità a qualsiasi attività lavorativa” (ibidem).

“Non è possibile invero pensare che un paziente di siffatta complessità personologica, con periodi di normalità gestionale non prevedibile, intervallati da out floridi e produttivi nel senso del distacco patologico dalla realtà, possa nel contempo essere considerato in possesso di quei cascami di capacità e validità lavorativa da esprimere trasversalmente nel tempo (...)”, trattandosi di “un paziente fragile ed incapace di possedere senso critico (...) e soprattutto non in grado di dare continuità ad alcuna prestazione mansionale, di qualsiasi natura essa possa essere” (ib., pagg. 9 – 10).

Si aggiunga che la gravissima patologia psichiatrica non era l'unica infermità che affliggeva la ricorrente, giacché *“sulla stessa paziente insisteva (...) una malattia del ricambio ossia un diabete mellito tipo 2 (...), complicato da una retinopatia emorragica maggiormente espressa in occhio destro. Tale forma diabetica agli atti risulta essere di tipo instabile, con periodi di grave scompenso metabolico e valori di emoglobina molto elevati”* (pag. 10).

“Tale instabilità, tenendo anche conto della grave forma di obesità

insistente sul soggetto, caratterizzava una pericolosa espressione di sindrome metabolica, sottolineata in diagnosi dalla CMV di Firenze, senza che la stessa Commissione considerasse l'obesità quale componente dello stesso complesso polipatologico (...). Nello stesso tempo non venne tenuta in debita considerazione la mancanza di gestione personale della paziente stessa ed il fatto che il mediocre compenso farmacologico sottintendeva semplicemente l'assenza di self control e coscienza del sé rispetto alla malattia, segno evidente che la componente psichiatrica era in grado all'epoca di rendere incapace il soggetto rispetto alla realtà". Infine, "al quadro di obesità in sindrome metabolica" era "pure associata unna bronchite cronica in fumatrice patologica (...) ma incapace di autolimitarsi nella voluttuarietà, a causa di una dispercettiva ed alterata cognizione del complesso disabilitante patito" (ib.).

Pertanto, a parere del Collegio Medico Legale, le infermità dalle quali era affetta la ricorrente la rendevano *"permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa, a decorrere dalla data di verifica (16/03/2018) condotta a cura della CMV di Firenze"* (pagg. 10 – 11).

Avverso il parere preliminare, non è stata proposta alcuna osservazione, sicché le conclusioni sono state reiterate nella relazione definitiva (pag. 11).

Ne consegue che dev'essere accertato e dichiarato che - aveva diritto alla pensione di inabilità di cui al comma 12 dell'art. 2 della legge n. 335 del 1995, a far data dalla verifica (il 16 marzo 2018) e fino al decesso (il 12 dicembre 2022), con la conseguente condanna

dell'INPS al pagamento dei ratei arretrati in favore dell'erede -,
ricorrente in riassunzione.

Le somme arretrate, così riconosciute a titolo di pensione di inabilità,
dovranno essere maggiorate degli interessi legali e, solo per l'ipotesi e
per i periodi in cui l'indice di svalutazione vi dovesse essere superiore,
anche della rivalutazione monetaria (v. Sezioni Riunite della Corte dei
conti, sent. n. 6/2008/QM; *ex plurimis*, v. altresì SS.RR., sent. n.
10/2002/QM; Sez. III App., sent. n. 79/2015; Sez. II App., sent. n.
888/2017).

Le spese seguono la soccombenza.

In difetto di apposita notula, devono essere quantificate in complessivi
€ 1.500,00 (mille e cinquecento/00) per questo grado di giudizio ed in
€ 1.000,00 (mille/00) per il grado d'appello, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore
antistatario.

Da ultimo, si ritiene che, ai sensi del comma 11 dell'art. 22 del D. Lgs.
n. 101/2018, applicabile a far data dal 19.9.2018, i dati relativi allo stato
di salute dell'originaria ricorrente (benché deceduta, ma comunque in
rispetto della *privacy* della figlia ricorrente in riassunzione) non
possano essere pubblicati, anche in caso di inserimento della presente
sentenza nella banca dati della Corte dei conti, o comunque di
diffusione via *web*.

Infatti, la norma prevede che le disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003,
aventi ad oggetto il trattamento dei dati genetici, biometrici o relativi
alla salute, continuino a trovare applicazione, in quanto compatibili con

il Regolamento UE 216/79, sino all'introduzione delle corrispondenti misure di garanzia di cui all'art. 2 *septies* del codice in materia di protezione dei dati personali, come introdotto dall'art. 2, comma 1 lett. e), del D. Lgs. n. 101/2018.

Ne consegue che, in virtù del rinvio operato dal comma 11 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 101/2018, i dati relativi allo stato di salute non possano mai essere diffusi, come già previsto dal comma 8 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 196/2003, indipendentemente dall'apposita istanza dell'interessato (Cass., sent. n. 10510/2016 del 20.5.2016). Pertanto, le generalità dell'originaria ricorrente e dell'erede ricorrente in riassunzione dovranno essere oscurate e non potranno essere rese pubbliche nelle banche dati o in caso di diffusione anche via *web*, con qualsivoglia altra modalità, della presente sentenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Toscana, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia promossa da -, in qualità di unica erede di -, contro l'I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro – tempore*;

ACCOGLIE

il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che - aveva diritto alla pensione di inabilità di cui al comma 12 dell'art. 2 della legge n. 335 del 1995, a far data dal 16 marzo 2018 e fino al decesso, avvenuto il 12 dicembre 2022; per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento dei ratei arretrati, maggiorati degli emolumenti accessori

calcolati come in parte motiva, in favore di -, nella qualità di unica erede di -.

Condanna l'I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente in riassunzione, che liquida in complessivi € 1.500,00 (mille e cinquecento/00) per questo grado di giudizio ed in € 1.000,00 (mille/00) per il grado d'appello, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Dispone che le generalità dell'originaria ricorrente e dell'erede ricorrente in riassunzione siano oscurate e non siano rese pubbliche nelle banche dati, o in caso di diffusione anche via *web*, con qualsivoglia altra modalità, della presente sentenza.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2024.

IL GIUDICE

Giuseppe di Pietro

(F.to digitalmente)

Depositata in segreteria il 6/2/2024

Il Funzionario

Dott. Simonetta Agostini

(F.to digitalmente)

